



Macerata lì 08/02/2021

OGGETTO: S.P. 22 Castelraimondo Camerino. Ordinanza per istituzione di area di cantiere temporaneo, istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri e istituzione di divieto di transito, nel senso unico alternato, ai mezzi con larghezza superiore a 2,20 metri nel tratto dal km 0+000 al km 0+300.

62022	AL COMUNE DI Castelraimondo
62022	AI CARABINIERI DI Castelraimondo
62100	ALLA POLIZIA STRADALE DI MACERATA
62100	ALLA PREFETTURA DI MACERATA
62100	ALLA QUESTURA DI MACERATA
60100	ANAS COMPARTIMENTO MARCHE ANCONA
62100	AL SERVIZIO 118 presso ASUR N. 9 MACERATA
62100	AI VIGILI DEL FUOCO di MACERATA MACERATA
62010	Alla ditta Salvucci Claudio POLLENZA (MC)
62032	Alla CONTRAM CAMERINO (MC)
	All' I.D.T. Geom Bonfigli Massimo <u>SEDE</u>
	All'Assistente Stradale Lucerna Alberto <u>SEDE</u>

Si invia, copia dell'ordinanza n. 10 per regolamentazione della circolazione in area di cantiere sulla S.P. 22 Castelraimondo Camerino.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Giuseppe Mundo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Macerata lì 08/02/2021

ORDINANZA n. 10

OGGETTO: S.P. 22 Castelraimondo Camerino. Ordinanza per istituzione di area di cantiere temporaneo, istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri e istituzione di divieto di transito, nel senso unico alternato, ai mezzi con larghezza superiore a 2,20 metri nel tratto dal km 0+000 al km 0+300.

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza n. 143 del 07.12.2020 con cui è stata istituita un'area di cantiere con senso unico alternato nel tratto dal km 0+000 al km 0+300 per la necessità, di procedere con urgenza ai lavori di ripristino di alcune parti ammalorate del parapetto del ponte sito al km 0+100;

PRESO ATTO, in seguito a recenti verifiche effettuate da questo Ufficio Tecnico, che la soletta armata che costituisce parte strutturale del medesimo ponte al km 0+100 sulla S.P. 22 "Castelraimondo Camerino", presenta alcuni segni di deterioramento;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 04.02.2021 con cui veniva istituito il divieto di transito ai mezzi con larghezza superiore ai 2,20 metri per i lavori di rifacimento della soletta armata, che costituisce parte strutturale del ponte sito al km 0+100;

VISTO che, per procedere in sicurezza con gli interventi di cui sopra, la ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC) deve provvedere all'istallazione di un cantiere stradale, alla regolamentazione della circolazione con senso unico alternato ed all'interdizione al transito dei mezzi con una larghezza superiore a 2,20 metri in corrispondenza del ponte medesimo;

VISTO che, dopo la trasmissione dell'Ordinanza n. 8 del 04.02.2021 è emersa la necessità, da parte di alcune aziende site nella zona industriale limitrofa, di disporre di un adeguato periodo di tempo per l'approvvigionamento di materiali e mezzi,

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra emerso e quindi di posticipare, in accordo con la ditta Salvucci Claudio, la data di inizio lavori al 1 marzo 2021;

VISTI gli Art. 5 Comma 3; 6, 7 e 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento;

VISTI gli Art. dal 30 al 42 e l'Art. 117 del DPR 495/92;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- la revoca dell'Ordinanza n. 8 del 04.02.2021;
- con decorrenza 1 marzo 2021 e fino al completamento dei lavori, l'istituzione dell'area di cantiere, con limite di velocità massima di 30 km/h, l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri ed il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, ai mezzi con larghezza superiore a 2,20 metri, dal km 0+000 al km 0+300.

Sarà cura di questa Amministrazione e della ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC), approntare e mantenere in efficienza tutta la necessaria segnaletica di indicazione sulle strade limitrofe e la segnaletica di cantiere lungo la S.P. 22 "Castelraimondo Camerino". La presente Ordinanza sarà trasmessa al Comune di Castelraimondo per la pubblicazione all'albo pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. Contro i trasgressori si procederà a termini di legge. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Giuseppe Mundo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.